

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016  
470/2016/R/GAS**

**RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 336/2016/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gaS (di seguito: deliberazione 336/2016/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.a., come da ultimo approvato.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto

- del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 336/2016/R/gas, l'Autorità ha avviato un progetto pilota per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
  - la medesima deliberazione ha previsto che i soggetti interessati potessero formulare osservazioni motivate in merito alla coerenza del valore del coefficiente moltiplicativo relativo al corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero, fissato dalla deliberazione 336/2016/R/gas, con il criterio di copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto e di sostanziale mantenimento dell'attuale equilibrio del contributo tra le diverse tipologie di utenza (termoelettrici, industriali e civili), tenendo conto del nuovo portafoglio di prodotti previsto nel progetto pilota e della possibilità per ciascun utente di scegliere la composizione di prodotti di capacità che meglio soddisfa le proprie esigenze di produzione;
  - per quanto attiene strettamente all'oggetto della consultazione, è emersa una generale propensione nel ritenere il valore del suddetto coefficiente troppo elevato per favorire la flessibilizzazione auspicata; tuttavia la gran parte degli utenti riconosce che una riduzione del suddetto coefficiente moltiplicativo potrebbe essere disposta solo superando il sopra richiamato vincolo del mantenimento dell'equilibrio tra le diverse tipologie di utenza; in definitiva, gli utenti non hanno quindi fornito elementi tali da indurre l'Autorità a modificare la propria decisione relativamente al valore del coefficiente moltiplicativo;
  - nell'ambito della consultazione, è stata evidenziata l'opportunità che siano chiariti, prima della scadenza del termine per la richiesta di conferimento annuale (settimo giorno lavorativo del mese di settembre), i seguenti aspetti collegati alle disposizioni della deliberazione 336/2016/R/gas:
    - a) la tempistica con cui saranno resi disponibili i prodotti di capacità mensile e trimestrale; viene evidenziata da alcuni soggetti, a tale proposito, che l'eventuale messa a disposizione dei prodotti mensile e trimestrale in corso di anno termico potrebbe costituire un elemento di incertezza, sicché sembrerebbe più opportuno disporre una loro introduzione a partire dall'anno termico successivo oppure prevedere la possibilità di rivedere gli eventuali conferimenti annuali già effettuati;
    - b) la tempistica dei processi di conferimento giornalieri: gli utenti richiedono che i conferimenti vengano svolti dall'impresa di trasporto dopo le ore 13 del giorno g-1, dopo la pubblicazione dei risultati del MGP elettrico;
    - c) le modalità di individuazione da parte dell'impresa di trasporto dei punti di riconsegna interessati dal progetto pilota (utilizzo a tal fine dei cosiddetti "codici ATECO" o di altre modalità);
    - d) le modalità di applicazione agli utenti del corrispettivo di misura;

- le modalità implementative degli elementi indicati al punto precedente costituiscono oggetto delle proposte di aggiornamento dei codici di rete in corso di definizione da parte delle imprese di trasporto;
- l'ambito di applicazione del suddetto progetto pilota comprende tutte le tipologie di impianti termoelettrici, indipendentemente dalla rete di trasporto dalla quale sono alimentati;
- la deliberazione 336/2016/R/gas prevede, tuttavia, al punto 5, che la sola impresa di trasporto Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della medesima deliberazione e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti;
- nelle motivazioni della medesima deliberazione si prevede che il riproporzionamento su base giornaliera delle penali applicabili in caso di scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita in un punto di riconsegna che alimenta impianti di generazione di energia elettrica, attualmente calcolate su base annuale, decorra dalla data dell'1 ottobre 2016;
- la deliberazione 336/2016/R/gas non riporta, tuttavia, alla lettera d) del punto 1, la data di decorrenza di cui al precedente punto

**RITENUTO:**

- di procedere alla rettifica della deliberazione 336/2016/R/gas per quanto attiene ai sopra richiamati aspetti relativi all'ambito di applicazione del progetto pilota ed alla decorrenza del riproporzionamento delle penali

**DELIBERA**

1. di rettificare, come segue, la deliberazione 336/2016/R/gas:
  - a) ai visti è aggiunta la seguente frase "il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.a., come da ultimo approvato";
  - b) all'inizio della lettera d) del punto 1, è aggiunta la frase "a partire dall'1 ottobre 2016";
  - c) nell'ultimo alinea dei ritenuti ed al punto 5 della deliberazione, le parole "Snam Rete Gas", sono sostituite dalle parole "l'impresa di trasporto";
  - d) al punto 6 della deliberazione le parole "a Snam Rete Gas", sono sostituite dalle parole "alle imprese di trasporto interessate".
2. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 336/2016/R/gas, rettificata come previsto al precedente punto 1, sul sito internet dell'Autorità

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*

